

(N. 179)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FINESTRA** e **PISANO**'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1983

Norme a favore degli ufficiali di complemento che transitano nel ruolo speciale unico dopo l'entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574

ONOREVOLI SENATORI. — Molto opportunamente, con la legge 20 settembre 1980, n. 574, si è proceduto alla unificazione ed al riordinamento dei ruoli normali e di complemento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in modo da dare una struttura complessivamente più valida ed organica alle varie categorie e posizioni in cui sino a ieri venivano a trovarsi i singoli ufficiali.

Praticamente, con detta legge, si è inteso risolvere, nell'ambito interforze, anche il delicato e per molti aspetti complesso problema degli ufficiali di complemento trattenuti in servizio, a vario titolo, eliminando situazioni di precariato non ulteriormente ammissibili specialmente nell'interesse della funzionalità e della efficienza dell'Esercito, sempre più tecnologicamente specializzato, oltre che degli stessi interessati.

Diceva la relazione governativa alla proposta di legge n. 1322, da cui è derivata la legge

20 settembre 1980, n. 574, che « sotto la spinta del progressivo ed incalzante sviluppo delle suddette esigenze, in mancanza di un adeguato incremento degli organici dei ruoli del servizio permanente, si sono resi necessari consistenti reclutamenti e trattenimenti in servizio di personale di complemento. Ma alla crescente evoluzione tecnologica ed al conseguente perfezionamento dei mezzi e delle dottrine d'impiego, che richiedono un sempre maggior numero di ufficiali altamente qualificati, non è ormai più possibile far fronte con una elevata componente di detto personale, in quanto la breve durata del servizio di complemento non consente un adeguato periodo di preparazione e di utilizzazione nei delicati e complessi compiti del ruolo, ... ».

La legge 20 settembre 1980, n. 574, per far fronte, in questa visione più organica e realistica, alle necessità strutturali del nostro

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Esercito ha, fra l'altro, istituito i ruoli ad esaurimento, cui possono accedere:

a) gli ufficiali di complemento e della riserva trattenuti in servizio con rapporto d'impiego;

b) gli ufficiali di complemento esclusi dal trattenimento in servizio che risultino richiamati al momento della entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574;

c) gli ufficiali di complemento vincolati alla ferma quinquennale.

Questi ufficiali, a seconda della disponibilità dei posti, a domanda, sono immessi nel nuovo ruolo conservando il grado e le attribuzioni. Provvedimento questo di alto valore morale e di estrema opportunità in quanto il transito avviene senza traumi psicologici per gli interessati nè, tanto meno, e cosa molto più importante, con riflessi negativi nell'ambito dei reparti ove prestano servizio e soprattutto con beneficio del servizio stesso, cui è assicurata la continuità con ufficiali professionalmente idonei.

Ma l'Amministrazione militare si trova, oggi, di fronte ad un problema perchè accanto al nuovo ruolo ad esaurimento esiste il ruolo speciale unico, che, pur tendendo allo stesso fine di dotare l'Esercito di ufficiali preparati con provenienza dai complementi, impone una via più rigorosa per la selezione, ma — stranamente — offrendo un trattamento ben poco stimolante e quasi punitivo in relazione alle provvidenze oggi riservate al nuovo ruolo ad esaurimento.

L'accesso al ruolo speciale unico non avviene a domanda come per il ruolo ad esaurimento, ma solo attraverso un concorso notevolmente rigoroso sulla base di prove scritte ed orali, oltre che per titoli. È evidente che in questo modo l'Amministrazione militare si assicura l'apporto di ufficiali particolarmente qualificati e capaci. Ma la legge 16 novembre 1962, n. 1622, dopo aver elencato le modalità per l'ammissione dell'ufficiale al concorso, precisa anche le condizioni che riserva ai vincitori di questo concorso: i vincitori, conservando l'anzianità di servizio e gli emolumenti in godimento,

vengono retrocessi al grado di sottotenente e riprendono la carriera dal grado iniziale.

Questa situazione sino alla entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, rispondeva ad una sua logica, ma ora si appalesa contrastante con gli stessi interessi dell'Amministrazione militare oltre che con quelli degli stessi interessati, specie nel diretto confronto con i colleghi del ruolo ad esaurimento.

Basti un esempio: due ufficiali di complemento, dello stesso corso, della stessa Arma, nello stesso reparto, cioè con pari anzianità di grado e di servizio, decidono di restare professionalmente alle armi. Ma uno sceglie la strada veramente più agevole del transito a domanda nel ruolo ad esaurimento; l'altro decide di affrontare la via più difficile e selettiva prevista per l'immissione nel ruolo speciale unico ed affronta il non semplice concorso per esami e titoli. Tutti e due hanno successo: la domanda è accolta, il concorso è vinto.

Però, quello che ha seguito la via della semplice domanda conserva il grado e l'anzianità che aveva, mentre il secondo — brillante vincitore del concorso, al caso primo classificato, dopo essersi dimostrato superiore a centinaia di altri colleghi — si trova con i gradi di sottotenente. Situazione di estremo disagio e di incongruenza, che si evidenzia ancor di più nel caso in cui il vincitore del concorso sia stato, in precedenza, superiore di grado dell'altro collega.

A parte il fatto psicologico di diventare un subordinato di un collega sino a ieri pari grado o di grado inferiore — e solo per essere riuscito vincitore di un concorso — è da domandarsi anche per quale motivo l'Amministrazione militare si debba privare della esperienza acquisita nelle funzioni già ricoperte da questo ufficiale, che ben poteva essere investito anche del comando di una compagnia, rimandandolo al plotone.

Si ha, quindi, sotto tutti i punti di vista, una situazione illogica, che va attentamente considerata nell'interesse sia del singolo ufficiale, sia della stessa Amministrazione, soprattutto in relazione alle esigenze dell'Esercito, che, ai vari livelli, lamenta carenze di ufficiali esperti nelle specifiche funzioni e,

quando potrebbe provvedervi, è costretto dalla incongruità della legge a collocare in subordine elementi già esperti nelle mansioni e nei compiti di gradi superiori.

Inoltre è unanimente comprensibile — anche se censurabile — che il comandante dell'unità, di fronte alla situazione imbarazzante di un capitano o di un tenente che diventa sottotenente di fronte ai propri stessi soldati, lo tolga dal servizio di reparto destinandolo a mansioni amministrative. In tal modo, l'Amministrazione militare, per una sopravvivenza di leggi non coordinate col nuovo ordinamento del 1980, viene a perdere l'apporto della qualificata professionalità di questi ufficiali vincitori di un concorso, evidentemente pensato per acquisire e non per perdere elementi capaci nei posti adeguati.

Da qui, sia nel preminente interesse dell'Esercito, sia in quello dello stesso ufficiale, una situazione del genere deve essere rapidamente rivista. Nel formulare il presente disegno di legge eravamo indotti — *sic et simpliciter* — a mantenere nel grado già ricoperto l'ufficiale immesso a seguito di concorso nel ruolo speciale unico. Ma, siccome detto ruolo è uno dei quattro che con il nuovo ordinamento forma la categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, dove la carriera si inizia con il grado di sottotenente, abbiamo ritenuto di non fare eccezione a questa logica, anche se attinge più al criterio della prevalenza delle accademie che non al più importante criterio dell'ufficiale adatto al posto adatto.

Proponiamo, quindi, che in questa retrocessione a sottotenente sia sempre ricono-

sciuto a favore dell'ufficiale almeno l'intero periodo di comando espletato presso reparti operativi, dando un giusto e doveroso riconoscimento alle qualità già praticamente dimostrate dall'ufficiale nelle condizioni meno agevoli e più impegnative. In tal modo, anche l'Amministrazione militare potrà riutilizzare il prima possibile ufficiali capaci nelle mansioni particolarmente tecniche proprie degli abilitati al comando, elementi di cui l'Esercito ha bisogno, soffrendone per carenza di numero.

Con la soluzione adottata, quindi, non vengono lesi i principi istituzionali che reggono la carriera dell'ufficiale in servizio permanente effettivo, perchè l'ufficiale immesso nel ruolo speciale unico riprende la carriera dal grado iniziale.

Ma la sua permanenza nel grado viene ridotta di tanti mesi quanti sono quelli già trascorsi in funzione di comando. In tal modo si evita la drastica penalizzazione degli interessati che, per essersi intesi capaci, hanno affrontato e vinto un concorso. D'altro lato, anche la stessa Amministrazione militare ne trae giovamento, oltre che una maggiore efficienza del servizio, in quanto impiegherebbe più razionalmente gli scarsi fondi di cui dispone limitando il periodo di corresponsione dei maggiori stipendi ad un ufficiale che svolge una funzione tabel-larmente retribuita con minori emolumenti.

Siamo certi che per le motivazioni esposte, e per il fatto che in questo disegno di legge non si ha alcun aggravio economico per lo Stato, gli onorevoli senatori vorranno dare il loro voto favorevole.

DISEGNO DI LEGGE
—*Articolo unico.*

Per gli ufficiali di complemento che, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 20 settembre 1980, n. 574, sono immessi in servizio permanente effettivo nel ruolo speciale unico delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, quali vincitori di concorso per titoli ed esami ai sensi della legge 16 novembre 1962, n. 1622, i periodi di comando, già espletati presso reparti operativi sino alla data della emanazione del relativo decreto di nomina a sottotenente, sono interamente computati a tutti gli effetti dell'anzianità nel grado.